



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento **n. 406/2015** e quelli del collegato sub-procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.3.2022,

CONSIDERATO CHE:

con ricorso ex art. 617 c.p.c. la [REDACTED] (nella qualità specificata in atti) ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso in data 31.1.2022 in sede di opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c.;

la ricorrente premette che nella predetta sede è venuta in rilievo la circostanza (oggetto di contestazioni, disattese dal G.E.) che il ricavato andasse distribuito per metà al creditore ipotecario e per l'altra metà (al lordo delle spese) al coniuge non esecutato del debitore, proprietario in comunione legale del cespite subastato;

a dire dell'opponente, tale ipotesi di riparto (formulata dal PD e sostanzialmente avallata dal G.E.) non è divisibile in quanto l'ipoteca iscritta da esso opponente riguarderebbe l'intero bene, il che darebbe diritto al creditore di ricevere in sede distributiva l'intero ricavato della vendita;

in specie – prosegue l'opponente – il G.E. “non si è pronunciato sui rilievi evidenziati nella prima parte delle osservazioni relativi alla natura e alla genesi della garanzia vantata dal creditore ipotecario, che impongono l'assegnazione in suo favore del ricavato della vendita”;

ancora più in dettaglio si evidenzia la “indivisibilità dell'ipoteca”, con la conseguenza che “le vicende relative all'acquisto del cespite ipotecato e meno che mai il regime patrimoniale dell'acquirente, possono pregiudicare il diritto del creditore a soddisfarsi sulla liquidazione del bene”;

in particolare l'iscrizione ipotecaria avvenne nei riguardi della [REDACTED] s.r.l., dante causa del sig. [REDACTED] e “la relativa iscrizione risulta annotata al successivo frazionamento”;

in sostanza, il coniuge non esecutato assumerebbe la veste del “terzo espropriato” e non avrebbe diritto ad alcuna somma in sede distributiva;

in via gradata, viene evidenziato che “seppure ci si volesse soffermare sull'obbligazione assunta dal [REDACTED] mediante l'accollo della quota di mutuo, si dovrebbe comunque ritenerlo un debito della comunione legale atteso che ha determinato l'acquisto di un immobile che ha anche prodotto delle rendite a beneficio della famiglia, onde comunque il coniuge non avrebbe diritto alla metà della somma ricavata”;

si è costituita la sig.ra [REDACTED] nella qualità di coniuge non esecutato, che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto e concluso in conformità;



per quel che qui rileva, non sussistono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti interinali di cui all'art. 618 c.p.c. ragion per cui, ferma l'esperibilità dei rimedi di natura cautelare (reclamo al Collegio) e la possibilità di introdurre la fase di merito, va confermata la correttezza del provvedimento gravato e quindi disposta l'approvazione del progetto di distribuzione senza procedere – ai sensi del secondo comma dell'art. 512 c.p.c. – alla sospensione parziale della distribuzione;

secondo l'orientamento richiamato nel provvedimento del 31.1.2022 – ove si è data ampia contezza delle ragioni che hanno condotto a ritenere l'acquisto compiuto dal █████ ricadente nella comunione, con provvedimenti mai gravati dal c.p. – “la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 cod. proc. civ., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene” (Cass. 14.3.2013, n. 6575);

da ciò si evince che il coniuge è a sua volta assoggettato ad esecuzione ma “senza debito” o, quantomeno, “senza debito azionato nella procedura” (dal precedente);

la circostanza che si richieda “l'estensione” del pignoramento e delle indagini ipocatastali al coniuge “non esecutato” (ma parimenti soggetto passivo dell'espropriazione nel senso chiarito dalla predetta giurisprudenza) si spiega in ragione della necessità di conferire adeguata pubblicità (tramite la trascrizione del pignoramento anche contro tale coniuge e la notifica ai relativi “creditori iscritti” dell'avviso ex art. 498 c.p.c.) della pendenza della procedura affinché *chi abbia titolo nei relativi riguardi possa eventualmente* far valere nel procedimento esecutivo (alla stessa stregua di chi ha titolo verso l'esecutato, ma su una diversa massa) le proprie ragioni;

in sostanza, la condizione ineliminabile affinché ciò avvenga è che – a loro volta – i creditori iscritti abbiano titolo nei confronti dell'altro coniuge ossia che questi sia loro debitore e che i medesimi spieghino nella procedura formale intervento;

difatti, come già notato, con il pignoramento dell'intero bene in comunione (posto che non si ammette la sua espropriazione *pro quota*) si determina lo scioglimento della comunione medesima, il che importa – come necessario corollario – la formazione di due masse, con la precisazione che, sulla massa riferibile al coniuge non esecutato, possono concorrere i relativi creditori che – per l'appunto – vanno formalmente avvisati della pendenza della procedura; nel mentre è chiaro che, ove tali creditori non vi siano (come nella specie) o non intervengano pur se ritualmente evocati, la metà lorda del ricavato andrà restituita all'avente titolo, ossia al coniuge non esecutato;

in altre parole, la massa spettante al coniuge “non esecutato” va (in assenza dei predetti interventi) a questi restituita proprio perché si è determinato lo scioglimento della comunione;

non è in discussione (né lo era nel provvedimento gravato) il principio di indivisibilità dell'ipoteca, più volte richiamato dal ricorrente; tuttavia, dato che il regime della pubblicità immobiliare opera su base personale (e non reale, come in altri sistemi giuridici), non si può sull'assunto della indivisibilità dell'ipoteca giungere



a sostenere una sua surrettizia *estensione* ad un soggetto contro il quale il creditore *non* ha iscritto alcuna ipoteca;

di conseguenza, anche il richiamo alla figura dell'espropriazione "contro il terzo proprietario" non coglie nel segno in quanto presuppone che l'ipoteca sia iscritta contro tale soggetto, il che – evidentemente – nel caso di specie non è;

se il creditore vanta un credito soltanto verso uno dei coniugi e l'altro non abbia garantito l'altrui obbligazione (nella specie con iscrizione ipotecaria) la circostanza che l'ipoteca sia iscritta "sull'intero bene" non scalfisce le conclusioni sopra richiamate, poiché, appunto, il creditore procedente (ossia l'odierno opponente) non vanta alcun titolo rispetto al coniuge non esecutato e, quindi, in sede distributiva rispetto alla massa a questi spettante;

in sostanza, il richiamo alla figura del "terzo proprietario" avrebbe senso (conformemente alla disciplina di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., per quando qui di interesse) soltanto qualora il creditore avesse iscritto ipoteca anche nei riguardi dell'altro coniuge, circostanza nella specie non verificatasi come dimostrato dal certificato prodotto (in ottemperanza al provvedimento del 29.6.2017) dallo stesso creditore procedente;

infine, l'argomento svolto in via gradata non è condivisibile perché non tiene conto della circostanza – più volte sottolineata – che con l'espropriazione del bene in comunione (quando ad essere debitore è solo uno dei coniugi) si verifica lo scioglimento della comunione stessa e quindi il discettare di "debiti della comunione" fonda su una premessa non vera (e cioè che la comunione sia ancora sussistente);

stante la novità della questione, le spese di fase vanno interamente compensate;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c.;

compensa le spese di fase tra le parti costituite nel subprocedimento;

assegna il termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, con decorrenza dalla definitività del presente provvedimento;

dispone che il PD dia corso a quanto previsto nel provvedimento del 31.1.2022 e segnatamente alla statuizione secondo cui "manda il PD di riformulare – con cortese solerzia - la bozza del progetto di distribuzione tenendo conto di quanto sopra e svolgere gli adempimenti necessari alla fissazione di una nuova udienza di approvazione del progetto di distribuzione";

si comunichi.

Aversa, 13.4.2022

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta

